

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) Triennio 2020 - 2022

INDICE E STRUTTURA DEL PIANO

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO	3
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO	9
3. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.	12
4. CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO	13
5. PROFILO DELLA SOCIETÀ	21
6. UFFICI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO	2
5	
7. IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER.....	27
8. MODALITA' DI ADOZIONE DEL PIANO	29
9. GESTIONE DEL RISCHIO	30
9.1 LA METODOLOGIA UTILIZZATA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	30
9.2 LE AREE DI RISCHIO GENERALI	33
9.3 LE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE PER LA SOCIETA' CONSORTILE	34
9.4 LE SCHEDE DI RISCHIO: ANALISI DEI PROCESSI E SOTTO-PROCESSI CON INDICAZIONE DEI RISCHI, OBIETTIVI, MISURE, RESPONSABILITA', TEMPI.....	35

10. TEMPI E MODALITA' DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.	3
6	
11. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE.....	36
12. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	37
13. ALTRE INIZIATIVE.....	37
14. TRASPARENZA ED INTEGRITA'.....	39
15. ALLEGATI.....	43

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba:

- a) elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- b) adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- c) vagliarne periodicamente l'adeguatezza;
- d) collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (Groupe d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

La legge 190/2012 nasce per dare piena attuazione a quanto sopra. In questo senso prevede un Piano nazionale anticorruzione (PNA) e l'adozione di Piani triennali di prevenzione presso ciascuna pubblica Amministrazione.

In particolare, la legge 190, art. 1 commi 8 e 9, prevede:

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile ..., entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal

personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b. prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c. prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Per espressa disposizione normativa del comma 59 dell'art. 1, è stabilito che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono di generale applicazione per tutta la pubblica amministrazione essendo qualificate come norme interposte quale diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.

Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all'Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) relativo al Triennio 2020 – 2022, è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il Piano, pubblicato nella sezione Società Trasparente del sito web aziendale (www.cefris.it), viene adottato dalla Società Consortile in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. (di seguito anche solo Legge Anticorruzione) recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della*

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” nonché dalla Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac n. 1134 del 8/11/2017 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 approvato Delibera dell’Anac n. 1064 del 13 novembre 2019.

L’obiettivo prioritario del Piano è quello di individuare le attività societarie maggiormente esposte al rischio della corruzione e indicare le misure da adottare per favorire prevenzione, controllo e contrasto di illegalità e possibili fenomeni corruttivi. Strumentale al perseguimento di tale obiettivo è la nomina da parte della Società del “Responsabile per Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, al quale la Legge Anticorruzione attribuisce il ruolo di garante dell’adozione e del rispetto delle misure di prevenzione in questo ambito.

Con la definizione ed attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, la Società Consortile intende:

- a) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti l’azione amministrativa ed i suoi agenti;
- b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato, a tutela della legalità, della cultura dell’integrità ed etica pubblica;
- c) garantire nel perseguimento della propria mission una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” nell’uso delle stesse.

Essenziale, comunque, quale punto di partenza di tutto il lavoro è la definizione di “corruzione” che viene adottata nel P.N.A.: si tratta di un concetto esteso, comprensivo di “*tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*”. In particolare, si fa riferimento a tutte quelle situazioni nelle quali venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione per effetto di due tipi di cause: l’uso a fini privati delle funzioni attribuite o l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che essa abbia successo sia che rimanga un mero tentativo.

Riguardo i contenuti, si rammenta che, ai sensi dell’art.1, comma 9, della Legge, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, il Piano deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

E' appena il caso di segnalare che una caratteristica precipua del Piano è quella di non configurarsi come un'attività compiuta e statica, con un termine di completamento finale, quanto piuttosto come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno via via evolvendo alla luce dei feedback che emergono in fase attuativa.

nel corso del 2017 il Consorzio è stato interessato dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, organo di governo della società, e del RPCT. Stante le peculiarità di quest'ultima figura e del contesto organizzativo, la stessa è stata individuata nel Direttore del Consorzio Domenico Napoli.

La nomina è stata formalizzata con la Delibera ???????.

Giova ricordare, che la Società con l'adozione del Piano, riferito al triennio 2020 – 2022, si è dotata per la prima volta di un documento programmatico di Prevenzione della corruzione.

Con il presente Piano, quindi, si procede, da un lato, a sviluppare l'impianto di risk management avviato e, dall'altro, a recepire quanto rappresentato dalle nuove direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Inoltre, si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione sta provvedendo ad esaminare, ai fini dell'approvazione, il "Codice di Comportamento" sebbene la società consortile non abbia dipendenti di ruolo. Le disposizioni del codice si applicheranno, infatti, anche ai collaboratori e ai membri del CdA e del Collegio Sindacale ancora non nominato.

Il percorso avviato sarà, pertanto, progressivamente ed ulteriormente completato nel corso dei prossimi anni alla luce dei riscontri che emergeranno nel corso dell'attuazione dello stesso.

Non va dimenticato che i contenuti riportati nel presente atto di programmazione devono essere opportunamente conciliati con la normativa di recente emanazione riguardante le società a partecipazione pubblica. Come è noto, infatti, l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha previsto una delega al Governo ad intervenire sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle

amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Il provvedimento in questione è stato approvato con Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 il quale ha come obiettivi principali la semplificazione e la razionalizzazione delle regole vigenti in materia, attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica, tenuto conto del persistente disordine normativo che caratterizza negativamente la materia delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni.

Al predetto Decreto fa seguito, inoltre, il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Dal 1 luglio 2017, inoltre, il Consorzio, in quanto “Società controllata, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni” applica le regole della scissione dei pagamenti (*c.d. split payment*) ai sensi dell’art. 1, co.1-quater, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Altro importante documento, emanato alla fine del 2017, risulta essere la Determinazione dell’ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017) recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Le Linee guida chiariscono che “l’art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2-bis all’art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli “altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2103” siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Con esplicito riferimento alle società in controllo pubblico, inoltre, le Linee guida aggiungono che “In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società... Il co. 2-bis dell’art. 1 dell l. 190/2012, introdotto dal d.l s. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società non vi

abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione. Le società, che abbiano o meno adottato il “modello 231”, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Ciò premesso ed in considerazione delle specificità del Consorzio, il quale si caratterizza per una limitatezza della mission e delle risorse, finanziarie e non, a disposizione e per l'assenza di personale dipendente in organico, sembra opportuno, in continuità con il passato, di non dotarsi di un modello 231 ma di ottemperare alle disposizioni emanate per la prevenzione della corruzione adottando il presente Piano triennale nella forma di PTPC. Va da sé che la struttura metodologica e le misure presenti nel PTPC potranno sortire effetti per la riduzione anche degli ulteriori rischi considerati dalla normativa “231” ed, inoltre, valutazioni diverse potranno essere adottate in corso d'anno al verificarsi di eventi che mutano il contesto attualmente analizzato.

Il quadro normativo della prevenzione della corruzione ed, in particolare, della trasparenza risulta inevitabilmente connesso anche con quello della protezione dei dati personali, le cui attuali disposizioni sono principalmente contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Tutta la normativa innanzi esposta ed ulteriormente riepilogata nel paragrafo seguente sostiene le politiche aziendali di prevenzione della corruzione e di diffusione della trasparenza amministrativa impegnando attivamente l'RPCT ed il CDA della società Consortile i quali ne terranno conto nel triennio di riferimento e, ove per effetto di particolare complessità e di nuove disposizioni di fonte normativa o regolamentare lo dovessero imporre, valuterà possibili ed ulteriori adeguamenti organizzativi nei successivi aggiornamenti al presente PTPC.

Come già avuto modo di accennare il presente PTPC tiene conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione il quale, come noto, costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni italiane. Con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l'Autorità ha approvato il nuovo PNA 2019 che rivede e consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Nella parte V intitolata “Prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato”, l'ANAC richiama ed amplia i contenuti delle Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017.

In particolare, si ritengono degne di attenzione le considerazioni riguardanti i criteri organizzativi e di scelta del RPCT in caso di realtà di ridotte dimensioni nonché il coordinamento tra la normativa ex L. 190/2012 e quella ex D. Lgs. 231/2001.

Il presente Piano anticorruzione, pur avendo una validità triennale, sarà aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ottemperando alle indicazioni fornite nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 marzo 2018, pertanto, la società Consortile alla scadenza annuale prevista si dota di un nuovo e complessivo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il Piano sarà altresì aggiornato ogni qualvolta emergeranno rilevanti mutamenti organizzativi della Società poiché una caratteristica fondante del presente documento, come appena detto, è quella di non configurarsi come un'attività compiuta e statica, con un termine di completamento finale, quanto piuttosto come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che evolvono alla luce dei feedback che emergono in fase attuativa.

Nel presente Piano, in considerazione di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, è prevista un'apposita sezione nella quale vengono specificate le modalità di attuazione della trasparenza ed i responsabili afferenti alla trasmissione e alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni.

Il PTPC della società Consortile è stato predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190 del 2012, il quale svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha avviato il procedimento di elaborazione del presente Piano il quale è stato redatto sulla base della normativa indicata nel paragrafo seguente ed, in particolare, recependo le indicazioni contenute nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione e nella Determinazione dell'ANAC n. 1134 del 8/11/2017 con la quale sono state approvate le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Riguardo le modalità di redazione della relazione ed i termini di pubblicazione si veda il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 novembre 2019.

Riguardo i contenuti della relazione innanzi citata si ritiene opportuno richiamare in questa sede le alcune considerazioni formulate dall'RPCT ed oggetto di ampia condivisione da parte del CdA nella fase preliminare all'adozione del presente piano.

Il RPCT ha rappresentato che quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione con scadenza pianificata al 31/12/2019 risulta essere stato generalmente attuato (si pensi all'adozione del Codice di Comportamento, all'assunzione delle principali decisioni a livello collegiale con astensione in caso di conflitto di interesse - ovvero dal CdA - e alla Trasparenza - come misura obbligatoria ed ulteriore). Va chiarito inoltre che, stante la struttura organizzativa priva di dipendenti di ruolo e le

ridotte funzioni svolte dalla Società consortile, alcuni dei processi previsti nelle schede di rischio non sono stati effettuati (ad esempio, Acquisizione e progressione del personale).

Riguardo gli aspetti critici sia riguardo al ruolo svolto dal RPCT che dell'applicazione della normativa della trasparenza e dell'anticorruzione all'interno della società Consortile, si segnala che la limitata disponibilità di risorse finanziarie e le carenze in organico risultano essere sicuramente elementi che influiscono in maniera determinante sulla gestione delle politiche di prevenzione della corruzione, d'altro canto le stesse circostanze limitano lo stesso rischio di corruzione all'interno della società consortile. Ed inoltre in considerazione dell'articolato quadro normativo previsto per le società in controllo pubblico (di recente aggiornato con l'emanazione delle nuove Linee guida dall'ANAC - Determinazione n. 1134/2017), le quali sono spesso accomunate alle Pubbliche Amministrazioni, i compiti affidati al RPCT, sebbene svolti di sovente con un coordinamento all'interno del CdA stesso, risultano complessi e richiedono un impegno talvolta non proporzionato con la realtà della società consortile che opera in un contesto estremamente scarso di risorse umane e finanziarie e con un numero ridotto di processi realmente effettuati.

Queste ultime osservazioni sono state considerate al fine di individuare le misure da adottare nonché le relative modalità ed i tempi di attuazione.

Alla luce delle medesime osservazioni e considerando che la società Consortile non rientra nell'ambito applicativo della normativa emanata in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non si prevede una specifica programmazione di obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ulteriori rispetto alla predisposizione della relazione annuale innanzi citata e al PTPC.

Anche per la stesura del presente Piano Triennale sono stati analizzati, i mutamenti avvenuti nel contesto esterno ed interno di riferimento, come peraltro esortato dal PNA 2019. Pur rinviando per maggiori dettagli al seguito del testo, si ritiene opportuno rammentare che, nel corso dell'anno 2017, la Società consortile è stata interessata dal rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Il presente Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo legittimato nella stessa amministrazione ad adottare le decisioni politiche e le strategie organizzative aziendali.

Si dà, infine, atto che la ragione d'essere del Piano e le sue finalità si conformano alla necessità di prevenire e contrastare le situazioni di possibile corruzione e di mancata trasparenza preservando, al tempo stesso, l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali e senza disperdere le risorse a disposizione, in primis quelle finanziarie.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO

I principali riferimenti normativi del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sono:

- a) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
- b) Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- c) Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- d) Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- e) Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- f) Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- g) Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n. 114/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- h) Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- i) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- j) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- k) Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della L. 190/12”;

- l) Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- m) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- n) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- o) DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- p) Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 recante “Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- q) Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1 del 14 febbraio 2014 recante “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 33: in particolare gli enti economici e le società controllate e partecipate”;
- r) Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 2 del 30 maggio 2017 recante “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;
- s) Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50 del 4 luglio 2013 recante “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
- t) Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 66 del 31 luglio 2013 recante “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.lgs. n. 33/2013)”.
- u) Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013 recante “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;

- v) Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- w) Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- x) Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- y) Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5- bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013”;
- z) Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- aa) Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»”;
- bb) Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 recante “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”;
- cc) Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- dd) Determinazione ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- ee) Determinazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- ff) Delibera ANAC n. 859 del 25 settembre 2019 recante “Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell’avvio del procedimento di vigilanza per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013”;
- gg) Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 recante “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;

3. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.

Il presente Piano è stato redatto, in particolare, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)³ e dalla Determinazione dell'ANAC n. 1134 del 2017.

Per il triennio 2020 – 2022, sono pianificati, in particolare:

- interventi di mitigazione sulle aree ad elevata probabilità ed impatto individuate;
- interventi di monitoraggio (internal audit) e/o di rendicontazione da parte dell'RPCT (relazione annuale);
- aggiornamento dell'analisi del rischio sulle aree di attività dell'ente;
- aggiornamento del Piano per la trasmissione annuale successiva.

Tali interventi rispondono all'obiettivo strategico di ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione / aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione / creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Non sono invece previsti collegamenti tra il presente piano ed il piano delle performance atteso che quest'ultimo strumento di programmazione non risulta essere pertinente con la disciplina applicabile alla Società consortile.


Al riguardo appare opportuno richiamare il PNA 2019 nel quale viene chiarito che *“Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il*

Al riguardo si richiamano il Piano Nazionale Anticorruzione da ultimo approvato dall'ANAC con Determinazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, i precedenti Piani e le altre fonti normative innanzi proposte.

La valutazione del rischio effettuato nella realtà aziendale risulta essere progressivamente migliorato alla luce dei feed-back riscontrati nel corso degli anni e recepiti negli aggiornamenti annuali del PTPC.

processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati?”.

In quest'ottica il processo di gestione del rischio, tratto anch'esso dall'allegato 1 al PNA 2019, adottato dalla società Consortile e di seguito riportato, si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento



4. CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

La conoscenza del contesto esterno, attraverso l'approfondimento delle caratteristiche della struttura socio-economica del territorio di riferimento, con particolare attenzione alla realtà sociale, imprenditoriale e occupazionale, è essenziale, come suggerito dal PNA, per avviare una consapevole strategia di gestione del rischio di corruzione.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale il Consorzio opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Il seguito della disamina si concentra dapprima sull'macro-ambito regionale, ovvero quello nel quale insistono la quasi totalità degli stakeholder di riferimento, e successivamente sull'ambito provinciale nel quale ha sede la società consortile.

Si veda il rapporto di Banca d'Italia N. 18/2019 - L'economia della Calabria – edizione giugno 2019.

L'economia calabrese nel 2018 è cresciuta, sebbene in misura inferiore all'anno precedente. Il rallentamento ha riguardato sia i consumi sia soprattutto gli investimenti; nell'ultima parte dell'anno si è esteso anche al mercato del lavoro. Le aspettative delle imprese per il 2019 restano comunque moderatamente ottimistiche, anche se l'incertezza continuerebbe a limitare gli investimenti. Nel

complesso, la ripresa ciclica in atto dal 2015 rimane modesta, insufficiente a colmare i divari economici rispetto al resto del Paese, che risultano ampi con riguardo alla produttività e al tasso di occupazione.

Le imprese

Il valore aggiunto dell'agricoltura è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 2017. Tale settore si caratterizza ancora per una bassa produttività e per una ridotta spesa per investimenti, pur in presenza di un rilevante sostegno pubblico. La produzione dell'industria regionale ha continuato ad espandersi, ma in misura meno intensa rispetto all'anno precedente; nel contempo si è arrestato il processo di accumulazione di capitale fisso. Nelle costruzioni la congiuntura rimane fiacca, frenata da un mercato immobiliare poco vivace e dai bassi livelli di investimento delle amministrazioni pubbliche. Nei servizi l'attività è cresciuta, soprattutto tra le aziende di maggiori dimensioni. Prosegue in particolare l'espansione del comparto turistico, grazie al perdurante incremento delle presenze straniere; nel trasporto marittimo, i traffici di container a Gioia Tauro sono ulteriormente calati.

La redditività aziendale si è mantenuta su livelli elevati nel confronto con gli anni di crisi. L'autofinanziamento si è rafforzato e ha continuato a sopravanzare la spesa per investimenti; il surplus finanziario ha dunque alimentato le disponibilità liquide. L'ampia disponibilità di liquidità da parte delle imprese sane, associata a un'offerta di credito che rimane selettiva rispetto al rischio dei prenditori, ha condizionato la dinamica dei prestiti bancari al settore produttivo, che ha mostrato una flessione sul finire dell'anno. In un'ottica di più lungo periodo, il mercato creditizio risulta oggi meno dinamico rispetto agli inizi della crisi; in particolare, il numero complessivo dei rapporti di credito si è ridotto, così come la loro dimensione media.

Il mercato del lavoro

Nel 2018 l'occupazione in regione è cresciuta. L'aumento degli addetti si è concentrato nei mesi primaverili ed estivi, anche per effetto della stagione turistica favorevole; la situazione è invece leggermente peggiorata nell'ultima parte dell'anno. La crescita dell'occupazione continua a provenire in prevalenza dalla componente degli autonomi; nel lavoro dipendente, il ricorso ai contratti temporanei ha rallentato, senza però generare un aumento dei contratti a tempo indeterminato. In generale, tutti gli indicatori del mercato del lavoro permangono su livelli peggiori della media nazionale, soprattutto con riguardo a donne e giovani. Resta inoltre bassa la capacità del sistema produttivo calabrese di assorbire i laureati.

Le famiglie

Il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro ha influito positivamente sul potere d'acquisto delle famiglie. Nonostante la ripresa dei redditi, la Calabria continua però a caratterizzarsi per livelli di povertà e disuguaglianza elevati, che risultano strettamente connessi alla diffusa mancanza di occupazione. Rimane accentuato il sostegno ai redditi derivante da trasferimenti pubblici, quali ad esempio il Reddito di inclusione, ora sostituito dal Reddito di cittadinanza.

I consumi sono lievemente cresciuti, seppur in rallentamento rispetto al 2017. Anche nel mercato degli immobili residenziali si è registrata una crescita più tenue rispetto all'anno precedente, a cui si è associata una leggera flessione dei prezzi. Nell'insieme i consumi restano sostenuti da un ampio ricorso al credito. Nel corso del 2018, è proseguito l'incremento dei prestiti erogati da banche e società finanziarie alle famiglie, anche se meno intensamente rispetto all'anno precedente. Le condizioni di accesso al credito sono rimaste nel complesso distese; nel caso dei mutui, l'accessibilità finanziaria alla casa di proprietà è favorita dalle basse quotazioni immobiliari che più che compensano il basso livello dei redditi.

Il mercato del credito

Nel 2018 è proseguito il processo di razionalizzazione della rete territoriale degli intermediari e di rafforzamento dei canali telematici per l'accesso ai servizi bancari, in atto nell'ultimo decennio. La diffusione di canali distributivi digitali ha favorito una maggiore diversificazione dei sistemi di pagamento, ma l'utilizzo del contante resta comunque più ampio in regione che nel resto del Paese.

La crescita dei prestiti al settore privato non finanziario si è indebolita, in particolare sul finire dell'anno, mentre si è rafforzata l'espansione dei depositi bancari. La qualità del credito è ancora migliorata, specie per le imprese. Si è anche intensificato il processo di riduzione delle sofferenze accumulate nei bilanci delle banche, soprattutto per effetto di operazioni di cessione sul mercato. Il costo del credito è diminuito ulteriormente; per le imprese rimane tuttavia nettamente superiore rispetto al resto del Paese, soprattutto per i finanziamenti a breve termine.

La finanza pubblica

L'attività degli enti territoriali calabresi rimane condizionata dalla loro difficile situazione economico-finanziaria, derivante da una pesante situazione debitoria e da diffusi disavanzi di bilancio. Tra i Comuni, tali problematiche hanno determinato in parecchi casi l'apertura di procedure di riequilibrio finanziario. Sulle criticità ancora irrisolte nel comparto sanitario è intervenuto il Governo con alcune recenti disposizioni.

Nell'ambito della parte corrente, il contenimento della spesa ha riguardato in particolare gli acquisti di beni e servizi e il costo del personale. La spesa in conto capitale è cresciuta soltanto per la Regione, anche grazie al sostegno del Programma operativo regionale 2014-2020; è invece calata per le Province e i Comuni. All'aumento dei contributi agli investimenti degli operatori privati è però corrisposto un ulteriore calo degli investimenti in opere pubbliche. Dal lato delle entrate, gli enti territoriali calabresi restano maggiormente dipendenti dai trasferimenti dalle Amministrazioni centrali, anche a causa della bassa capacità di riscossione delle entrate proprie. Nel breve periodo, essi potrebbero tornare a

ricorrere ad ulteriori incrementi nelle aliquote tributarie, a seguito dello sblocco della leva fiscale locale concesso dal legislatore.

Il modello è stato predisposto con riferimento ai dati relativi al periodo 2010-2014 ed utilizzando indicatori indiretti, tra cui due indicatori semplici (presenza strutturale di riciclaggio e rapine, i quali alterano rispettivamente i flussi finanziari, la presenza di moneta circolante ed i prezzi di numerosi beni e servizi ed i comportamenti degli attori economici) e tre complessi (ovvero combinando indicatori semplici a loro volta: illegalità ambientale - indica la presenza di criminalità organizzata per lo più di stampo mafioso e si riverbera sulla spesa pubblica; commerciale – altera le normali relazioni produttive e commerciali; criminalità organizzata - una delle leve di maggior distorsione delle leggi di mercato attraverso la formazione di posizioni dominanti - esclusa l'associazione mafiosa).

Altro indicatore particolarmente significativo risulta essere quello relativo alla numerosità degli Enti locali sciolti per Regione.

In Calabria, tenuto conto che 25 amministrazioni sono state colpite da più di un decreto di scioglimento, gli enti locali complessivamente coinvolti nella procedura di verifica per infiltrazioni della criminalità organizzata sono stati fino ad oggi 94; di essi, 81 effettivamente sciolti. Sono invece 19 i procedimenti ispettivi conclusi con l'archiviazione (si contano 5 amministrazioni interessate sia da archiviazione che da scioglimento; un Comune ha subito due archiviazioni). Sono 22, infine, gli enti calabresi attualmente sottoposti a gestione commissariale, distribuiti tra le province di Reggio Calabria (10), Crotone (5), Catanzaro (3), Vibo Valentia (3) e Cosenza (1).

E' quanto emerge dal Rapporto di Avviso Pubblico "lo scioglimento dei comuni per mafia", presentato oggi a Roma, sugli enti locali sciolti dal 1991 ad oggi. Sono 25 le amministrazioni locali sciolte più volte per infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata; di queste, 16 hanno subito due scioglimenti, mentre 9 ne ha subiti ben tre.


Si tratta dei Comuni di: Briatico (2003, 2012, 2018); Gioia Tauro (1993, 2008, 2017); Lamezia Terme (1991, 2002, 2017, quest'ultimo successivamente annullato); Melito di Porto Salvo (1991, 1996, 2013); Nicotera (2005, 2010, 2016); Plati' (2006, 2012, 2018); Roccaforte del Greco (1996, 2003, 2011); San Ferdinando (1992, 2009, 2014); Taurianova (1991, 2009, 2013).

Prendendo in considerazione la dimensione demografica dei Comuni interessati dal provvedimento di scioglimento, il Report rileva come, da un punto di vista meramente quantitativo, gli scioglimenti abbiano finora colpito in maniera preponderante enti di dimensione medio-piccola (0-9.999 abitanti, 64) piuttosto che medio-grande (10.000-oltre 50.000 abitanti, 14). Se però si rapporta questo dato col numero di Comuni piccoli, medi e grandi presenti in Calabria, emerge chiaramente che ad essere sciolti proporzionalmente di più sono di gran lunga gli enti medio-grandi: oltre il 45 per cento di quelli aventi popolazione compresa tra 10 mila e 20 mila abitanti sono stati sciolti almeno una volta; stesso destino

per due dei cinque Comuni con popolazione tra 20 mila e 50 mila abitanti, e per due dei sei con popolazione superiore ai 50 mila abitanti.

ENTI LOCALI SCIOLTI PER REGIONE
Anno 2017

Incidenza percentuale sul totale



Qualità della vita 2019

Classifica finale									
Pos.	Provincia	Gruppo	Punteggi	Posizione 2018	Pos.	Provincia	Gruppo	Punteggi	Posizione 2018
1	TRENTO	1	1.000,00	(...)	56	TERNI	2	572,69	(...)
2	PORDENONE	1	887,65	(...)	57	RAVENNA	2	566,37	(...)
3	SONDRIO	1	864,99	(...)	58	ASTI	2	559,48	(...)
4	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1	859,77	(...)	59	LIVORNO	2	555,64	(...)
5	BELLUNO	1	844,95	(...)	60	RIMINI	2	553,84	(...)
6	AOSTA	1	838,63	(...)	61	FERMO	2	549,43	(...)
7	TREVISO	1	836,39	(...)	62	MASSA-CARRARA	2	545,33	(...)
8	CUNEO	1	831,60	(...)	63	CHIETI	2	534,92	(...)
9	UDINE	1	823,24	(...)	64	ALESSANDRIA	2	532,09	(...)
10	BOLZANO	1	818,83	(...)	65	PISTOIA	2	531,64	(...)
11	PADOVA	1	811,16	(...)	66	GENOVA	3	519,23	(...)
12	MONZA E BRIANZA	1	791,95	(...)	67	CAGLIARI	3	505,77	(...)
13	BOLOGNA	1	791,18	(...)	68	SASSARI	3	491,90	(...)
14	VICENZA	1	778,10	(...)	69	POTENZA	3	483,24	(...)
15	MODENA	1	755,33	(...)	70	MATERA	3	479,92	(...)
16	MANTOVA	1	751,33	(...)	71	CAMPOBASSO	3	472,57	(...)
17	FIRENZE	1	746,09	(...)	72	NUORO	3	462,71	(...)
18	LECCO	1	742,84	(...)	73	RIETI	3	455,98	(...)
19	MACERATA	1	735,90	(...)	74	PESCARA	3	446,84	(...)
20	PARMA	1	722,58	(...)	75	BENEVENTO	3	431,75	(...)
21	FORLI'-CESENA	1	721,81	(...)	76	ROMA	3	429,51	(...)
22	BRESCIA	1	718,74	(...)	77	ORISTANO	3	419,90	(...)
23	VERONA	1	714,67	(...)	78	IMPERIA	3	412,58	(...)
24	COMO	1	714,43	(...)	79	VITERBO	3	400,99	(...)
25	REGGIO EMILIA	1	712,93	(...)	80	CATANZARO	3	392,83	(...)
26	BERGAMO	1	710,06	(...)	81	LECCE	3	364,73	(...)
27	ANCONA	1	707,92	(...)	82	SUD SARDEGNA	3	358,45	(...)
28	CREMONA	1	701,01	(...)	83	AVELLINO	3	309,92	(...)
29	MILANO	1	685,20	(...)	84	ISERNIA	3	301,88	(...)
30	VENEZIA	2	682,81	(...)	85	SALERNO	3	297,53	(...)
31	PISA	2	677,16	(...)	86	BARI	3	292,39	(...)
32	PIACENZA	2	674,61	(...)	87	BRINDISI	4	284,77	(...)
33	TRIESTE	2	664,70	(...)	88	LATINA	4	281,29	(...)
34	SIENA	2	661,79	(...)	89	TARANTO	4	280,82	(...)
35	BIELLA	2	656,09	(...)	90	REGGIO CALABRIA	4	254,65	(...)
36	VARESE	2	654,64	(...)	91	VIBO VALENTIA	4	239,29	(...)
37	ASCOLI PICENO	2	653,57	(...)	92	COSENZA	4	238,12	(...)
38	PERUGIA	2	649,36	(...)	93	RAGUSA	4	216,27	(...)
39	GORIZIA	2	647,91	(...)	94	CASERTA	4	204,55	(...)
40	PRATO	2	643,10	(...)	95	MESSINA	4	186,66	(...)
41	ROVIGO	2	642,94	(...)	96	FROSINONE	4	179,57	(...)
42	LUCCA	2	642,66	(...)	97	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	4	162,75	(...)
43	LODI	2	642,61	(...)	98	PALERMO	4	122,94	(...)
44	PAVIA	2	640,82	(...)	99	ENNA	4	120,56	(...)
45	NOVARA	2	638,83	(...)	100	SIRACUSA	4	110,61	(...)
46	VERCELLI	2	634,86	(...)	101	TRAPANI	4	109,28	(...)
47	LA SPEZIA	2	616,55	(...)	102	FOGGIA	4	79,00	(...)
48	L'AQUILA	2	594,75	(...)	103	CALTANISSETTA	4	56,79	(...)
49	TORINO	2	591,27	(...)	104	CATANIA	4	52,38	(...)
50	AREZZO	2	588,56	(...)	105	NAPOLI	4	35,46	(...)
51	PESARO E URBINO	2	588,31	(...)	106	CROTONE	4	28,99	(...)
52	GROSSETO	2	583,96	(...)	107	AGRIGENTO	4	0,00	(...)
53	FERRARA	2	581,33	(...)					
54	TERAMO	2	581,32	(...)					
55	SAVONA	2	576,43	(...)					

In conclusione si può ritenere che dall'analisi del contesto esterno di riferimento emergono delle interferenze che potrebbero far incrementare, seppur in maniera non eccessiva, il rischio di corruzione cui è sottoposta la realtà aziendale. Tuttavia tali considerazioni si contrappongono alle evidenze che si rilevano dall'analisi del contesto aziendale il quale, in sintesi, è contraddistinto dall'assenza di eventi corruttivi registrati, dalla limitata mission da perseguire ed, infine, dall'assenza di personale dipendente. Per le sue peculiari caratteristiche, inoltre, la Società Consortile s'interfaccia con pochi interlocutori (in primis i soci e la società partecipata), principalmente insistenti sull'omogeneo contesto provinciale di riferimento ed il più dei quali aventi natura pubblica ed essi stessi assoggettati alle disposizioni anticorruzione.

5. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Il C.E.F.R.I.S. società consortile a responsabilità limitata, ha per scopo la creazione di un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi dell'attività dei soci al fine di promuovere iniziative finalizzate alla realizzazione di:

- un sistema educativo e formativo a sostegno ed integrazione delle esigenze dell'istruzione superiore e della formazione permanente e continua della pubblica amministrazione, dei formatori, delle imprese e delle professioni, anche, con l'utilizzo delle nuove tecnologie multimediali;
- scuole di formazione manageriale, tecniche e specialistiche;
- attività di ricerca scientifica e tecnologica nei settori organizzativi, strategici, tecnologici, giuridici, contabili, finanziari, energetici ed ambientali della pubblica amministrazione, degli enti pubblici, delle imprese e delle organizzazioni di categoria.

in particolare la società consortile si prefigge lo scopo della:

- analisi dei fabbisogni di addestramento e formazione di enti pubblici e società private;
- ricerca, sperimentazione e sviluppo di tecnologie didattiche. analisi dei processi di apprendimento e delle metodologie didattiche. metodi e strumenti di apprendimento. tecniche e strumenti multimediali di diffusione delle conoscenze.
- studio di metodologie di progettazione di sistemi didattici;
- progettazione, sperimentazione e realizzazione di pacchetti formativi mediante tecnologie avanzate;
- ricerca e sviluppo di metodologie e tecnologie appropriate ai sistemi educativi a distanza;
- formazione ed alta formazione, anche in collaborazione e/o convenzione con le università, istituti, centri di ricerca ed altri soggetti qualificati, italiani e stranieri;
- formazione post-diploma e post-laurea;
- promozione, organizzazione e gestione di attività di formazione e di addestramento professionale;

- ricerca, sperimentazione, sviluppo e realizzazione di metodi e strumenti per l'automazione di sistemi informativi delle organizzazioni complesse (ingegneria dell'informazione, intelligenza artificiale, sistemi esperti);
- promozione, gestione e realizzazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica;
- promozione e gestione di piani e programmi per il trasferimento di tecnologia tra università o loro facoltà, dipartimenti, istituti, centri ed enti locali ed imprese, promuovendo accordi di programma ed eventuali centri;
- attività di assistenza tecnica, consulenza e supporto ai consorziati ed a soggetti terzi;
- formazione ed addestramento di personale qualificato per la diffusione e l'utilizzo dei metodi e dei risultati delle attività di cui ai punti precedenti.

la società consortile può stipulare contratti e convenzioni con università, istituti, centri di ricerca ed altri soggetti qualificati, e con altri soggetti terzi pubblici e privati, italiani e stranieri.

la società consortile, in via del tutto strumentale rispetto all'oggetto sociale e per una migliore realizzazione del medesimo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge potrà compiere qualsiasi altra operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare; potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche e società finanziarie concedendo le opportune garanzie, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società consortili aventi oggetto affine, analogo e/o complementare al proprio, partecipare ad associazioni, consorzi ed associazioni di imprese; il tutto escluse tassativamente le attività non consentite dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art.1 della l. 12 gennaio 1991 n. 1.

La sede unica della società è sita, presso la Camera di Commercio, in Gioia Tauro, SS.111 358

La compagine sociale risulta attualmente così composta:

Socio	valore	tipo diritto
CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 82006160798	117.582,00	PROPRIETA'
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI F.SEVERI 82000920809	118,00	PROPRIETA'
COMUNE DI GIOIA TAURO 00137710802	100,00	PROPRIETA'
COMUNE DI ROSARNO 82001350808	100,00	PROPRIETA'
COMUNE DI SAN FERDINANDO 82002040804	100,00	

Il Capitale sociale, che esprime il valore in denaro (o in natura) dei conferimenti effettuati alla società e svolge una funzione di “garanzia” nei confronti dei creditori sociali e dei terzi in genere, al 31 dicembre 2019, risulta pari ad Euro 118.000,00..

Il fondo consortile, invece, previsto dall’art. 9 dello Statuto è costituito dai contributi dei consorziati e non da versamenti di capitale; la richiesta dei relativi versamenti ai consorziati garantisce i mezzi necessari per la realizzazione delle finalità specifiche dell’ente che si realizzano secondo lo scopo consortile, in funzione delle attività principali del Consorzio consistenti nella promozione dello scalo aeroportuale e nella gestione della partecipazione societaria. Il fondo consortile, come delineato dallo Statuto, rappresenta, quindi, un accantonamento per fronteggiare spese ed investimenti specifici, così a sostenere le spese ordinarie di funzionamento come da deliberazione dell’assemblea dei soci.

Il C.E.F.R.I.S. adotta un sistema di amministrazione e controllo tradizionale i cui organi sono rappresentati da un’Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di nomina e di funzionamento dei suddetti organi societari sono disciplinate dallo Statuto sociale, la cui versione aggiornata è consultabile sul sito internet istituzionale.

L’assemblea costituita da tutti i soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto

La governance della società è, invece, affidata ad un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto, dal 24 febbraio 2017, come di seguito indicato:

PRESIDENTE	GARGANO NICOLA	Rappresentante dell'Impresa
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE		
CONSIGLIERE	ANDILORO GIOVANNI	
CONSIGLIERE	CONDO' GIUSEPPINA	

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto.

La società non ha personale dipendente ma si avvale di un collaboratore amministrativo nonché di alcuni consulenti, di volta in volta individuati, in relazione all'incarico da svolgere, oltretutto della prestazione del Direttore, figura obbligatoria per garantire il funzionamento del Centro.

Per quanto di particolare interesse in questa sede si dà atto che nel corso dell'ultimo periodo non sono stati rilevati eventi corruttivi.

Il sito aziendale (www.cefris.it) oltre ad essere utilizzato come strumento di comunicazione con i principali stakeholder, pubblicizzando le principali informazioni istituzionali, presenta al suo interno una specifica sezione "società trasparente" destinata ad accogliere tutte le informazioni, i dati ed i documenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 (maggiori informazioni riguardo il sito internet sono riportate nella successiva sezione trasparenza e integrità).

In considerazione della specifica e limitata mission aziendale, dell'assenza di personale dipendente e del ricorso ad esternalizzazioni o a collaborazioni, le quali consentono, come è noto, maggiori risparmi di costi e flessibilità organizzativa, l'organigramma aziendale risulta del tutto semplificato e contraddistinto essenzialmente da poche figure collocabili nell'area dedicata al governo e alle decisioni (Consiglio di Amministrazione, Presidente) ovvero in quella contrapposta nella quale sono riassunti i compiti operativi (cd. Staff, supporto tecnico ed organizzativo).

6. UFFICI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO

Il processo di elaborazione del Piano Triennale prevede il coinvolgimento a vario titolo di diversi soggetti presenti nella Società Consortile.

In relazione a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto della Società, la fase di promozione e coordinamento del processo di formazione e di aggiornamento del Piano prevede l'intervento del Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo organo provvede all'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei contenuti fondamentali del Piano, sulla base della mission da perseguire e della struttura organizzativa a disposizione. In proposito, si segnala che per la figura appena accennata di RPCT, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 30 dicembre 2016, ha nominato il dottr. Domenico Napoli.

Come previsto dalla Legge, la redazione del Piano è una precipua competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale provvede conseguentemente a sottoporlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

L'elaborazione, l'aggiornamento e l'attuazione delle iniziative previste dal presente Piano nonché la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni per favorire la trasparenza amministrativa sono attività di competenza del Responsabile della prevenzione al pari del relativo controllo.

In proposito, la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 prevede che *“Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:*

- l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;*
- le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto.”*

In relazione al quadro appena delineato, si propone di seguito una tabella riepilogativa delle fasi, delle attività e dei relativi soggetti coinvolti in relazione al Piano Triennale della prevenzione della corruzione.

Indicazione dei soggetti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Piano

Fase	Attività	Soggetti responsabili
Elaborazione/aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione	Promozione e coordinamento del processo di formazione del Piano	Consiglio di amministrazione
	Individuazione dei contenuti del Piano	Consiglio di amministrazione supportato da tutte le strutture/uffici aziendali
	Redazione	Responsabile anticorruzione
Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione		Consiglio di amministrazione
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	Attuazione delle iniziative del Piano	Responsabile anticorruzione supportato da tutte le strutture/uffici aziendali
	Controllo dell'attuazione del Piano	Responsabile anticorruzione

Piano e delle iniziative ivi previste Collegio sindacale

I riferimenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società Consortile sono stati comunicati, secondo le modalità previste, all'Autorità Nazionale Corruzione.

7. IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

L'interazione con gli stakeholder può essere un buon canale per comprendere se e quanto le iniziative tese a mitigare i rischi di corruzione connessi alle attività aziendali, siano realmente efficaci e ben comprese.

Gli stakeholder, giova precisare, sono i portatori di interesse con cui la Società Consortile interagisce. Si tratta cioè di quei soggetti in grado di influenzare, con le loro decisioni, il raggiungimento degli obiettivi aziendali e, viceversa, di coloro che sono influenzati dalle scelte e dalle attività della Società. In funzione delle relazioni esistenti tra la Società Consortile e i suoi stakeholder è possibile individuare le seguenti categorie di stakeholder:

- cittadini
- soci
- personale
- fornitori
- consulenti
- collaboratori
- banche
- enti del governo centrale e locale
- società partecipate
- altri organismi

Il coinvolgimento degli stakeholder risponde all'esigenza di soddisfare l'interesse generale della comunità attraverso il contemperamento degli interessi particolari dei gruppi di soggetti che la costituiscono. L'individuazione e la considerazione degli interessi è dunque rilevante per le seguenti finalità:

- supportare e rendere più incisivi i processi decisionali, facendo sì che la pianificazione degli obiettivi risponda alle reali esigenze della collettività;
- garantire la legittimazione sociale della Società, affinché gli obiettivi programmati siano rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e alla missione istituzionale dell'amministrazione stessa;

- favorire la trasparenza, consentendo il passaggio da un approccio unidirezionale a un concetto di trasparenza intesa come relazione interattiva con i cittadini e gli stakeholder, così come auspicato dalla riforma;
- rendere più efficace la rendicontazione, facilitando la realizzazione di una reporting multi-livello e tenendo conto delle diverse esigenze informative dei vari portatori d'interesse.

Diversi sono gli strumenti da utilizzare per il coinvolgimento degli stakeholder in funzione delle specifiche finalità e della relazione instaurata con le diverse categorie di portatori d'interesse.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Livello di	Tipologia di relazione	Strumenti
coinvolgimento Informare	Unidirezionale: dalla Società allo stakeholder senza diritto di replica.	Sito web, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Consultare Coinvolgere	Bidirezionale tra Società e stakeholder; ruolo paritario oppure la Società domanda, lo stakeholder risponde.	Indagini, incontri pubblici.
Collaborare Co-governare	Bidirezionale e/o multi direzionale tra la Società e gli stakeholder: diventano partner per sviluppare soluzioni condivise e piani d'azione comune anche con ruoli strategici	Partnership, progetti in comune, iniziative volontarie multi-stakeholder, integrazione nelle strutture di governance (es. Comitati consultivi, Piani di sviluppo, Programmazione negoziata, ecc.).

La parte fondamentale del processo non è comunque tanto il coinvolgimento degli stakeholder fine a se stesso, ma è la capacità, in capo alla Società, di saper rispondere alle istanze da essi presentate. Coinvolgere gli stakeholder significa anticiparne i bisogni, gestire in maniera puntuale le criticità che possono emergere, con l'obiettivo di amministrare con più efficienza. L'analisi dei feedback è, quindi, indispensabile per capire se le aspettative degli stakeholder emerse durante le fasi del coinvolgimento siano state soddisfatte, in che modo effettuare degli aggiustamenti, rendicontarne i risultati.

Anche su alcuni aspetti riguardanti l'efficacia del Piano triennale di prevenzione della corruzione, il coinvolgimento degli stakeholder può aiutare a raccogliere spunti di riflessione importanti quali la condivisione dei dati relativi alla lotta alla corruzione, la valutazione delle misure di prevenzione della corruzione, l'identità della Società Consortile.

La stessa elaborazione del presente Piano è frutto di una apertura della Società ai suoi stakeholder avvenuta, come più diffusamente indicato nel paragrafo seguente, mediante l'indizione di una pubblica consultazione e la trasmissione dello stesso in bozza ai soci e al collegio sindacale.

Gli strumenti di ascolto, attualmente previsti all'interno della Società Consortile, possono essere raggruppati in due macro-gruppi: off-line e on-line¹⁴.

~~Con i primi strumenti si fa riferimento, in primis, al contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza nel Consiglio di Amministrazione di membri designati dai soci del Consorzio.~~ Con riferimento, invece, agli strumenti online, ovvero basati sull'utilizzo della rete internet, si fa riferimento alla pubblicazione all'interno del sito internet istituzionale di informazioni e notizie riguardanti le principali vicende societarie e dei riferimenti di posta elettronica certificata mediante la quale è possibile inviare segnalazioni.

L'ascolto degli stakeholder di riferimento è garantito prevedendo che i reclami riguardanti anomalie relativi ai processi ad alto rischio di corruzione che pervengono alla Società Consortile, sia attraverso strumenti on-line che off-line, devono essere sottoposti al vaglio del Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest'ultimo dopo aver svolto le opportune verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo dovrà opportunamente ragguagliare in merito il Consiglio di Amministrazione.

In allegato al presente PTPC si riporta un apposito modello per la segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti e dei collaboratori (c.d. whistleblower).

8. MODALITA' DI ADOZIONE DEL PIANO

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione viene approvato, come previsto dalla normativa di riferimento, entro il 31 gennaio 2020.

Anche i successivi aggiornamenti annuali del presente Piano, in conformità alla Legge, sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno, fatte salve diverse disposizioni di legge o eventuali aggiornamenti in corso d'anno resi necessari a seguito delle attività di verifica e monitoraggio.

Al fine di raccogliere utili suggerimenti da parte dei soci del Consorzio, tra i principali stakeholder di riferimento, l'adozione del Piano è stata preceduta dall'invio in bozza del presente documento. Analoga comunicazione è stata fatta ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel sito internet istituzionale è stata avviata, inoltre, una pubblica consultazione, mediante l'inserimento di una specifica news, al fine di raccogliere i contributi e osservazioni da parte di chiunque abbia un interesse o un'opinione in merito.

9. GESTIONE DEL RISCHIO

9.1 LA METODOLOGIA UTILIZZATA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Secondo le indicazioni del P.N.A., il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione della corruzione. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli e alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

La mappatura dei processi della Società Consortile, in tale ottica, rappresenta il dato conoscitivo di partenza rispetto al quale va condotta la disamina circa l'esposizione al rischio secondo i parametri di impatto e probabilità che ne restituiscono il valore potenziale di rischiosità.

Con l'adozione del Piano relativo al triennio 2020-2022, la Società Consortile, per la prima volta, ha provveduto a mappare i propri processi, istituzionali e di supporto. Al riguardo, appare necessario far notare che considerata la realtà aziendale e la mission perseguita, i processi esaminati risultano essere limitati sia nel numero che nella tipologia.

Come detto, quindi, la mappatura, la quale evidenzia le attività attraverso le quali si espletano le funzioni aziendali, costituisce la base per l'analisi del rischio di corruzione. A partire da essa vengono identificate le attività da monitorare attraverso azioni di risk management ed individuate le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia.

La mappatura adottata consente diversi livelli di approfondimento, avendo individuato le seguenti dimensioni:

- macro-processi, distinti nelle due tipologie di supporto e primari;
- processi, raggruppati in base alle tre funzioni istituzionali individuate;
- sotto-processi, tesi a individuare le principali fasi costitutive dei processi.

Peraltro, stante, da un lato, la complessità riscontrabile nell'applicazione della normativa anticorruzione e, dall'altro, la specificità dei processi aziendali, l'individuazione delle aree di rischio cui si perviene a seguito

della mappatura dei processi del presente Piano consolida quanto avviato con i precedenti PTPC e potrà essere ulteriormente definito e completato nei prossimi anni in relazione ad ulteriori e significativi feedback ricevuti dall'applicazione del PTPC stesso e da eventuali e nuovi documenti normativi e di prassi emanati.

L'attività di analisi e gestione del rischio, in continuità con i precedenti PTPC e in considerazione delle osservazioni del RPCT, formulate con la relazione annuale, viene effettuata arrivando fino al livello di sotto-processo.

In caso di significative variazioni nella mission aziendale e/o del verificarsi di eventi rischiosi potrebbe essere estesa l'analisi a livello di azioni, ovvero le singole componenti di attività dei diversi processi.

Nella fase preliminare dell'attività sull'anticorruzione si è provveduto ad esaminare con riferimento al rischio di corruzione tutti i processi evidenziati nella mappatura, traendone come risultato l'evidenza di quali fossero i processi a più elevato rischio e quelli da escludere in prima battuta in quanto non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi (attività di ponderazione).

Alla luce dei parametri quantitativi definiti nel P.N.A si è provveduto alla codifica e alla standardizzazione, con un *range* di punteggi, degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto riportati nella tabella seguente. E' stato, inoltre, previsto un indicatore quantitativo di adeguatezza dei controlli posti a presidio dei diversi rischi, di cui tenere conto come fattore di abbattimento della gravità del rischio analizzato.

Il presente Piano fonda la propria analisi del rischio basandosi sui seguenti indici di valutazione.

Indici di valutazione

Indici di valutazione della probabilità	Indici di valutazione dell'impatto
Discrezionalità	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	Impatto economico
Complessità del processo	Impatto reputazionale
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	

In tale fase si è tenuto conto anche della Legge n. 190/2012, dei PNA e delle osservazioni formulate nei paragrafi riguardanti l'analisi del contesto aziendale e del contesto esterno di riferimento.

9.2 LE AREE DI RISCHIO GENERALI

Come chiarito nelle Linee guida dell'ANAC, approvate con la Deliberazione n. 1134/2017, *“Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle generali, per le quali si rinvia al P.N.A. 2015 e 2019, tra cui sono presenti quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono le aree specifiche individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi”*.

Nella tabella sottostante sono riportati, in parallelo, i contenuti della Legge n. 190, circa i livelli essenziali di prestazioni da assicurare mediante la trasparenza amministrativa di determinati procedimenti, e le aree obbligatorie di rischio individuate dal primo P.N.A.

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni	
Art. 1 comma 16 legge 190/2012	Aree di rischio principali previste dall'Allegato n. 1 del P.N.A. 2019
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
a) autorizzazione o concessione	Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

	Incarichi e nomine
	Affari legali e contenzioso

9.3 LE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE PER LA SOCIETA' CONSORTILE

Pur non essendovi piena corrispondenza tra le fattispecie, dall'insieme dei due elenchi riportati nella tabella precedente è stato possibile trarre le indicazioni utili per l'individuazione delle aree di rischio specifiche della Società Consortile.

Di seguito si riporta la tabella relativa alle aree di rischio prioritarie nella Società Consortile.

Le aree di rischio prioritarie	
Processi	Sotto-processi
A) Area: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) [B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane]	A.1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato A.2 Progressioni di carriera economiche A.3 Conferimento di incarichi di collaborazione A.4 Contratti di somministrazione lavoro
B) Area: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) [B.2.1 Fornitura di beni e servizi]	B.1 Programmazione del fabbisogno B.2 Progettazione della strategia di acquisto B.3 Selezione del contraente B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto B.5 Esecuzione del contratto B.6 Rendicontazione del contratto
C) Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; [C1.2 Controllo attività delle partecipazioni]	C.1 Autorizzazioni e controlli nei confronti delle società partecipate
D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario [C1.1 Indirizzo partecipazione strategiche A1.1 Pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo]	D.1 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari alle partecipate D.2 Determinazione dei compensi e dei gettoni per gli organi di amministrazione e controllo
E) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio [B3.1 Gestione contabilità e liquidità]	E.1 Gestione dei crediti da riscuotere E.2 Gestione del fondo consortile
F) Area: Ulteriori processi a rischio [A2.2.1 Tutela giudiziaria e consulenza legale C1.1.3 Designazione componenti organi e	F.1 Incarichi e nomine F.2 Affari legali e contenzioso

Già con l'adozione degli ultimi Piani si è provveduto ad aggiornare i sottoprocessi dell'Area B, ad aggiornare la modalità di calcolo di impatto e probabilità al fine di coordinarla maggiormente con gli esiti dell'analisi del contesto esterno ed, infine ad aggiungere l'Area F relativa a ulteriori processi a rischio attualmente richiamati dal PNA 2019.

9.4 LE SCHEDE DI RISCHIO: ANALISI DEI PROCESSI E SOTTO-PROCESSI CON INDICAZIONE DEI RISCHI, OBIETTIVI, MISURE, RESPONSABILITA', TEMPI

Nelle tabelle allegate al presente piano sono contenute le schede di rischio riguardanti l'analisi dei processi e sotto-processi nonché l'indicazione dei rischi, obiettivi, misure, tempi. L'attuazione ed il monitoraggio, invece, delle diverse aree di rischio sono affidate al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nella scelta delle misure indicate nelle schede di rischio, la Società Consortile ha tenuto conto:

- della necessità di salvaguardare i livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nella gestione aziendale;

- della possibilità di effettiva realizzazione;
- della necessità di attuare misure in grado di prevenire la corruzione senza particolari aggravii di costo;
- della assenza di eventi corruttivi manifestati in passato;
- della assenza di personale dipendente e di un modello organizzativo adottato particolarmente semplificato;
- della specifica attività esercitata la quale si caratterizza per il numero limitato di processi (sia per tipologia che per entità) e per il fatto che è condotta essenzialmente nei confronti di soggetti anch'essi rientranti nell'alveo di applicazione della Legge Anticorruzione.

Ove opportuno il Consiglio di Amministrazione provvederà ad allocare nei documenti di programmazione relativi al triennio di riferimento le risorse economiche necessarie per l'attuazione delle misure in questione.

Pur rinviando per lo specifico dettaglio alle schede di rischio, in questa sede appare utile segnalare che l'individuazione delle misure per il trattamento del rischio è stata effettuata, in particolare, considerando le risultanze acquisite nelle fasi precedenti dell'analisi del contesto, sia esterno che interno, e della valutazione del rischio nonché sulla base delle considerazioni manifestate dall'RPCT.

Ciò premesso, si riporta di seguito l'elenco della principali misure per il trattamento del rischio:

- 1- Trasparenza;
- 2- Codice di comportamento e tutela del soggetto che segnala illeciti (cd Whistleblowing);
- 3- Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici (trattasi di astensione in caso di conflitto di interesse, rotazione ed affiancamento di più soggetti – tali misure risultano applicabili, in assenza di personale, ai membri del cda e del collegio sindacale);
- 4- Formazione.

10. TEMPI E MODALITA' DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.

Al termine dell'attività di audit annuale, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre19, il responsabile del Piano redige una relazione, anche utilizzando il modello proposto dall'Autorità Anticorruzione, nella quale sono evidenziate i risultati dell'attività svolta, le eventuali carenze e le relative azioni correttive necessarie per la prevenzione della corruzione. Il responsabile del Piano invia al Consiglio di Amministrazione la relazione, nei termini previsti dalla legge, e provvede alla pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Con riferimento all'anno 2019 la relazione è stata predisposta dall'RPCT, sottoposta al CdA e al collegio dei revisori dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale.

11. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

La formazione specifica in tema di prevenzione della corruzione risulta una delle principali misure suggerite agli Enti dal legislatore nazionale per raggiungere gli obiettivi indicati nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.

Coerentemente con tale impostazione anche la Società Consortile ha inserito tale misura nelle schede di rischio poiché ritenuta in grado di prevenire la corruzione anche in relazione al proprio contesto di riferimento.

Nel corso del triennio di programmazione, sarà, tuttavia, valutata la necessità di prevedere, coerentemente con le risorse a disposizione, degli ulteriori momenti formativi, sui temi della anticorruzione, dell'etica, della legalità e trasparenza, sia per il Responsabile della Prevenzione che per gli altri membri del Consiglio di amministrazione.

Nel corso dell'anno 2020, anche in seguito al rinnovo del Consiglio di amministrazione, si prevede di realizzare un nuovo momento formativo anch'esso rivolto dell'organo di governo nel quale approfondire le tematiche relative alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ulteriori momenti formativi saranno previsti ed erogati essenzialmente nel caso in cui la Società provveda ad inserire nel proprio organico del personale dipendente. Attualmente, giova ricordare che la Società si avvale di un solo collaboratore, il quale essendo in servizio presso la Camera di Commercio di Salerno risulta già incluso in specifici percorsi formativi.

12. CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società Consortile, pur non presentando personale dipendente in organico, ritiene opportuno adottare un "codice di comportamento". Le stesse regole saranno estese per quanto compatibili, anche tutte le collaborazioni e consulenze.

Si segnala, inoltre, che per i consulenti legali è previsto un apposito disciplinare da sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico.

13. ALTRE INIZIATIVE

Compatibilmente con i vincoli di budget, delle risorse a disposizione e della necessità di evitare di non compromettere l'efficacia e l'efficienza dei processi amministrativi, nel corso del triennio di riferimento, potranno essere avviate ulteriori iniziative volte alla prevenzione del rischio di corruzione, quale ad esempio, l'adozione di software per l'adeguamento a nuove disposizioni normative in materia di trasparenza e di anticorruzione.

Una misura di prevenzione della corruzione che contraddistingue la società Consortile, in assenza di personale dipendente, riguarda l'affiancamento di più soggetti – nel caso specifico l'intero CdA – nella quasi totalità delle decisioni e di taluni processi gestionali ed operativi.

Risultando, viceversa, nel caso di specie, potenzialmente astratte (non coerenti e/o compatibili con la realtà del Consorzio) altre misure notoriamente importanti quali la rotazione ed i procedimenti disciplinari.

Un ulteriore Regolamento per il conferimento di incarichi legali da parte della Società consortile è stato, inoltre, adottato dal Consiglio di Amministrazione il 28 dicembre 2015.

La Società Consortile si attiva, d'intesa con il Collegio Sindacale, affinché anche la società partecipata applichi la normativa anticorruzione.

Nell'ambito delle altre iniziative, infine, si segnala che la Società Consortile prevede che le segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblower) possono essere trasmesse al Responsabile per la prevenzione della corruzione della Società alternativamente:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica: cefris@pec.it;
- a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura: "Riservata personale";
- a mezzo consegna a mano presso la sede di Gioia Tauro - della società Consortile, in busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura: "Riservata personale".

A tal fine si riporta in allegato al presente Piano il relativo modello di segnalazione.

Appare opportuno precisare che tale segnalazione può essere effettuata anche le modalità previste dall'ANAC (si veda il sito internet www.anticorruzione.it).

21 Tale misura nel PNA viene generalmente descritta come "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente". Inoltre, il Consorzio provvede generalmente a notificare i soci riguardo la principali vicende societarie.

14. TRASPARENZA ED INTEGRITA'

L'art. 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 97/2016, definisce la trasparenza quale "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.". La Legge n. 190 del 2012, in modo analogo, definisce il concetto di trasparenza dell'attività amministrativa pubblica come elemento fondamentale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e la contemporanea promozione di una cultura dell'integrità.

Con l'emanazione del predetto Decreto Legislativo n. 33 del 2013, il legislatore ha inteso perseguire molteplici finalità: in primo luogo, attivare una nuova forma di controllo sociale sull'operato del settore pubblico per aumentare l'*accountability* dei manager pubblici e abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini; in secondo luogo, per effetto

del maggior controllo sociale, favorire l'integrità e prevenire comportamenti scorretti. Il decreto si pone, infatti, in continuità con l'opera intrapresa dalla Legge Anticorruzione, cercando di contrastare il fenomeno dell'illegalità anche tramite un sostanziale aumento delle informazioni e dei dati pubblicati online dalle amministrazioni: la trasparenza, in quanto garanzia dell'*accountability* nei confronti dei cittadini, diviene una condizione fondamentale nell'ottica dell'anticorruzione e del presidio dell'integrità dell'attività pubblica.

Il principio di trasparenza, dunque, implica una condizione di piena accessibilità alla vita degli Enti pubblici da parte degli stakeholder, che possono monitorarne l'attività in ogni fase del ciclo di gestione della performance, da quella iniziale di pianificazione strategica a quella conclusiva di valutazione dei risultati finali, e valutare l'efficacia, l'efficienza e la correttezza del suo operato nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.

L'adeguamento alla normativa citata e alle più recenti indicazioni dell'ANAC ha spinto la Società Consortile, da sempre impegnata a dialogare con i propri stakeholder, a porre in primo piano i temi della trasparenza, dell'integrità e dell'etica e considerando gli stessi come degli importanti strumenti per prevenire la corruzione.

Il Consorzio ha provveduto a dotarsi di un proprio sito internet istituzionale raggiungibile all'indirizzo www.cefris.it. Con questa scelta la governance aziendale ha aperto un nuovo canale di comunicazione privilegiato con gli stakeholder e con la pubblicazione delle informazioni di contatto e la previsione all'interno del sito stesso della sezione "società trasparente" si è avviato il percorso di apertura all'esterno e di trasparenza della gestione e delle decisioni intraprese.

L'alberatura della sezione "Società trasparente" è stata allineata con quanto previsto nell'allegato 1 alla Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 dell'ANAC.

Pertanto, i collegamenti tra le misure di trasparenza e di gestione del rischio di corruzione sono risultati così stringenti al punto che, in linea con le ultime indicazioni fornite dal legislatore con il predetto D.Lgs. n. 33/2013, è stata prevista l'integrazione nell'RPCT delle due rispettive figure di Responsabile della prevenzione della corruzione – RPC - e di Responsabile della trasparenza – RT. Allo stesso Responsabile viene affidata la responsabilità dell'attuazione delle misure della trasparenza, della trasmissione e della pubblicazione di tutti i dati, le informazioni ed i documenti previsti dalla normativa e dal presente PTPC.

Al riguardo, si mira ad aumentare, ove opportuno, l'informazione offerta ai soggetti a vario titolo interessati alle vicende societarie, che tiene conto sia dell'evoluzione dei bisogni informativi degli stakeholder, sia delle disposizioni di legge e delle indicazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione.

La società Consortile, per l'individuazione degli obblighi di pubblicazione, tiene conto delle indicazioni fornite dall'ANAC e, in particolare, delle linee guida contenute nella determinazione n. 1134 e nell'allegato 1 il quale chiarisce i principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni.

Pur rinviando per maggiori approfondimenti ai documenti citati, si ricorda che gli obblighi di pubblicazione, in generale, riguardano:

- L'organizzazione degli enti
- I componenti degli organi di indirizzo politico
- I titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
- La dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- I bandi di concorso
- La valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale
- I dati sulla contrattazione collettiva
- I dati relativi all'attività amministrativa
- Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
- Il bilancio, preventivo e consuntivo.

Il principio generale della trasparenza come accessibilità totale esplicitato nel Decreto Legislativo n. 33/2013, implica anche che gli Enti pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente. A tal proposito occorre sottolineare che, al di là dei contenuti di cui è prevista la pubblicazione nella sezione Società trasparente, nel sito internet istituzionale vengono normalmente pubblicati news e comunicati inerenti l'attività del Consorzio.

Giova ricordare che la pubblicazione dei dati, notizie ed informazioni va conciliata con il rispetto dei principi riguardanti la protezione dei dati personali, come disciplinati dalla normativa europea e dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.

Il Consorzio procede, altresì, alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito istituzionale secondo modalità coerenti con quanto previsto dalle "Linee guida per i siti web della PA", emanate ai sensi dell'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Dipartimento della Funzione pubblica.

Per favorire la piena accessibilità dei dati pubblicati nella sezione "Società trasparente" da parte degli utenti vengono utilizzati preferibilmente formati standardizzati ed aperti, in linea con quanto previsto dall'allegato 2 al DPCM 13 novembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015.

Le iniziative contenute nella tabella sottostante vengono realizzate a cura del Consiglio di amministrazione e dal Responsabile della prevenzione della corruzione nonché della trasparenza.

Tipologia	Descrizione	termini
Incontri con gli stakeholder	La realtà consortile si caratterizza per la diretta presenza diretta di alcune categorie di stakeholder negli organi di governo della Società. Questa particolare condizione fa sì che l'adozione dei principali atti e documenti inerenti la vita dell'organizzazione sia di per se stessa un momento di condivisione con gli stakeholder.	Nel corso del triennio in occasione di approvazione di documenti di particolare rilievo.
Utilizzo della posta elettronica	La posta elettronica certificata (PEC) – la cui adozione è già prevista e	Adozione PEC avvenuta. Utilizzo

certificata - PEC	regolamentata da precedenti disposizioni normative – viene trattata all'interno del presente Programma in quanto funzionale all'attuazione dei principi di trasparenza nell'ambito degli Enti pubblici. La Società Consortile continuerà ad utilizzare un casella di posta certificata cefris@pec.it sia per la corrispondenza in uscita che in entrata. Come previsto dalla normativa, l'indirizzo pubblico della Società è stato comunicato al Registro delle Imprese ed presente nell'Indice INI PEC.	della stessa nel corso del triennio.
Sito internet e sezione Società Trasparente	Nell'implementazione della sezione "Società trasparente" del sito internet, la Società Consortile tiene in considerazione le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013, nella L. n. 190/2012, nelle Delibere dell'ANAC (in primis la Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017) e nelle altre fonti normative vigenti. La programmazione degli adempimenti tiene conto dei termini di entrata in vigore delle norme, attraverso la previsione di progressive fasi di implementazione.	Aggiornamento continuo dei dati, delle informazioni e dei documenti.
Digitalizzazione dei processi sia interni sia esterni	Ove opportuno ed in grado di garantire trasparenza e semplificazione dei processi aziendali, sarà valutata l'opportunità di adottare software informatici	Scadenza all'uso stabilita.
Trasmissione dati e informazioni ai soci consortili	La Società consortile continuerà a fornire ai propri soci le informazioni riguardanti le vicende societarie. Verranno fornite, inoltre, le informazioni previste dall'art. 22 del D. lgs n. 33 del 2013.	Aggiornamento continuo dei dati, delle informazioni e dei documenti.
Formazione per i dipendenti	Alle iniziative di comunicazione saranno affiancati, compatibilmente con le misure di contenimento della spesa e secondo le modalità chiarite nel seguito, interventi di formazione sui temi della trasparenza e dell'integrità.	Formazione specifica in caso di assunzione del personale. Ulteriore formazione nel corso del triennio per RPCT e CDA.

Le precedenti misure pur essendo approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società Consortile coinvolgono a vario titolo tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

Al Responsabile della Trasparenza nonché della Prevenzione della Corruzione, spetta il compito garantire l'attuazione delle misure previste anche mediante il supporto dei collaboratori presenti nell'organico aziendale. Con particolare riferimento alla pubblicazione di informazioni, dati e documenti nel sito internet il Responsabile potrà avvalersi, altresì, della collaborazione della società esterna che fornisce la relativa assistenza tecnica.

Stante la semplificata organizzazione del Consorzio e la limitata mission non sono richieste particolare forme di coordinamento e di condivisione tra i diversi soggetti interessati dall'attuazione delle misure in grado di favorire la trasparenza amministrativa.

Riguardo i diversi istituti di accesso contemplati dalla normativa nazionale (accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato) si prevede che la gestione delle istanze, pervenute tramite consegna diretta o PEC all'indirizzo cefris@pec.it, saranno trattate dal RPCT ed, ove opportuno, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione. Al riguardo saranno applicate le disposizioni, in quanto compatibili, previsti dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 30 maggio 2017.

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dall'articolo 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A..

La segnalazione va fatta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e può essere presentata alternativamente:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica *consorzioaeroporto@legalmail.it*, previa scannerizzazione;
- a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura: "*Riservata personale*";
- a mezzo consegna a mano presso la sede di Salerno - via Gen. Clark n. 19 - della società Consortile, in busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura: "*Riservata personale*".

Cognome e nome del segnalante	
Data / Periodo del fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	

Ritengo che le azioni od omissioni Commesse o tentate siano:	<input type="checkbox"/> - penalmente rilevanti <input type="checkbox"/> - poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società consortile <input type="checkbox"/> - suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società consortile <input type="checkbox"/> - altro (specificare):.....
Descrizione del fatto (condotta ed evento)

Autore/i del fatto
--------------------	-------

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione

Luogo, data

Firma
